ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016

Aliquote

Per l'anno 2016 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote per IMU:

Aliquota dello 0,29 per cento	Per le unità immobiliari di categoria A/1 adibite ad abitazione
per cento	principale da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell'anno di
	riferimento dell'imposta e con reddito del nucleo familiare non
	superiore ad euro 20.000. I soggetti interessati, per poter applicare
	tale aliquota, dovranno presentare o spedire all'Ufficio IMU del
	Comune, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto
	notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento
	del saldo d'imposta per l'anno 2016.
Aliquota dello 0,58 per cento	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad
	abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità
	immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del
	regolamento IMU vigente nel comune di Genova e ai sensi
	dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
	convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Aliquota dello 0,71 per cento	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale
	Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia
	residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità
	degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del
	Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
Aliquota dello 0,84 per cento	Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d'area e locati a canone
	ridotto, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale
	della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge
	Regionale n. 1 del 2 Gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire
	dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita
	deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno
	rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla
	Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa.
	L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del
	contratto di locazione.
Aliquota dello 0,78 per cento	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto
(a tale aliquota va applicata	persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come
riduzione del 25% in base	abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della
all'art. 1, comma 53 della L.	Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede
and area 1, comming to della Li	2-585 7.12.1776 iii 151 definite iii 6d56 dgii decorei supulut iii sede

208/2015)	locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
200/2013)	dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all'Ufficio IMU del Comune copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso.
	L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del
	contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al
	comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data
	di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati
	come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non
	siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro
	immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende
	usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
	contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del
	saldo d'imposta per l'anno 2016.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni
	strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del
	diritto reale.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche
	e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le
	utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo
	IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena
	l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
	attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà
	essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2016.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che
	costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa,
	posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di
	quelli esistenti nell'anno in corso, al fine di incrementare i livelli
	occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale
	aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione
	sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del
	versamento del saldo IMU per l'anno 2016.
Aliquota dello 1,01 per cento	Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che
	costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di
	diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa
	così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto
	Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile
	2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva
	and the presentate, pena i mainimostorium, una atematazione sostitutiva

Aliquota dello 1,06 per cento (a tale aliquota va applicata riduzione del 25% in base all'art. 1, comma 53 della L. 208/2015)	di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2016. Per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5 comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5 comma 2 L. 431/98). I soggetti interessati per poter applicare tale agevolazione dovranno eseguire gli adempimenti previsti al comma 4 dell'art. 4 quater del Regolamento IMU
Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Detrazioni

- 1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- 2. La detrazione si applica anche:
- a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.